

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 15, L. 241/90, TRA REGIONE LOMBARDIA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER LA DEFINIZIONE DI PROCEDURE E METODOLOGIE ANALITICHE PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI BONIFICA ANCHE A SUPPORTO DEL PREZZARIO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI DI REGIONE LOMBARDIA

TRA

REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, C.F. 80050050154, P.IVA 12874720159, rappresentato dal Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente e Clima, Dott. Dario Fossati, autorizzato alla firma del presente Accordo con deliberazionen. del(a seguire anche "Regione");

E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA ARDITO DESIO con sede in Milano - 20122, via Festa del Perdono 7, C.F. n. 80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore, Prof. Elio Franzini, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito Desio", con sede a Milano, in via Mangiagalli 34 (d'ora innanzi denominato "Università")

Regione e Università saranno altresì qui di seguito indicati singolarmente come "Parte" e collettivamente come "Parti".

PREMESSO CHE

DATO ATTO che:

- Regione, con D.G.R. n. del ... ha approvato il presente Accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni (d'ora innanzi denominato Accordo), da sottoscrivere con l'Università per condividere e sviluppare attività di interesse comune tramite un rapporto di collaborazione finalizzato alla definizione di procedure e metodologie analitiche per la determinazione dei costi di bonifica anche a supporto del prezzario degli interventi di bonifica dei siti contaminati di Regione Lombardia;
- L'Università degli Studi di Milano con delibera del consiglio di Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito Desio";
- i soggetti pubblici promuovono la ricerca scientifica e tecnica, in relazione a quanto stabilito dall'art. 9 della Costituzione italiana, coordinandosi tra loro per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e creando proficui meccanismi pubblico-pubblico;
- Regione – D.G. Ambiente e Clima - svolge attività di pianificazione e gestione in materia di bonifica dei siti inquinati, ai sensi del Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152;
- L'Università ai sensi del proprio Statuto emanato con decreto rettorale il 15 marzo 2012 e successive modifiche, considera proprio compito sostenere le attività di tipo applicativo e funzionali all'innovazione e al trasferimento tecnologico, nel rispetto della normativa di riferimento e delle responsabilità connesse alla sua natura di istituzione pubblica a servizio della collettività (art.2 comma 4) . Le competenze dell'Università sono a servizio dell'intero sistema culturale, economico e sociale del Paese in particolare nel considerare un tema importante come il ripristino della qualità ambientale che da un lato richiede nuove specifiche competenze nell'affrontare interventi di elevato livello tecnologico con relativi significativi costi e dall'altro nel contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra anche durante le impegnative bonifiche di siti contaminati;
- le Parti hanno individuato, al fine di disciplinare lo svolgimento di attività comuni, lo strumento dell'accordo concluso tra pubbliche amministrazioni ai sensi della seguente normativa: art. 11, commi 2 e 3 e art. 15 della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Tale disciplina risulta essere applicabile atteso che:

- la cooperazione è finalizzata alla definizione di procedure e metodologie analitiche per la definizione dei costi di bonifica anche a supporto del prezzario degli interventi di bonifica dei siti contaminati di Regione Lombardia e, pertanto, risponde all'esigenza di conseguire gli obiettivi che le Parti hanno in comune;
- l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- le amministrazioni partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione, sulla base del fatturato realizzato dalle stesse negli ultimi tre anni in tale specifico ambito;
- la scelta del succitato strumento è finalizzata allo sviluppo di attività di interesse comune tra le Parti, perseguendo gli stessi obiettivi di rilevanza pubblica e sviluppando attività condivise in collaborazione, affinché siano svolte secondo il principio dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione;
- Regione individua, pertanto, nell'Università l'istituzione di ricerca che opera con finalità scientifiche e socio-istituzionali, il partner che condivide un comune interesse nella realizzazione delle finalità di cui sopra;
- l'Università riconosce il proprio interesse nell'attivazione del presente Accordo, in quanto tale studio implementerà ulteriormente le conoscenze relative allo stato delle bonifiche in Lombardia.

CONSIDERATE le linee programmatiche, a riscontro delle esperienze registrate nel primo anno di applicazione del Prezzario regionale, approvate con la DGR XI/2477 del 18 novembre 2019, con particolare riferimento:

- all'impostazione dello sviluppo, dell'aggiornamento e dell'implementazione del Prezzario regionale secondo una logica analitica di formazione e calcolo del prezzo delle singole voci;
- al progressivo ampliamento del Prezzario regionale con ambiti specifici, quali ad esempio quelli relativi alle opere lacuali, forestali o montane;
- al monitoraggio dell'applicazione del Prezzario regionale sul territorio e all'acquisizione di dati per eventuali integrazioni o rimodulazioni delle voci e dei prezzi su base geografica;

PREMESSO che la definizione di una metodologia di stima dei costi di bonifica, si rende necessaria sia a supporto della Pianificazione e programmazione economico-finanziaria regionale in materia di bonifiche sia a supporto della predisposizione del nuovo Prezzario regionale specifico per gli interventi di bonifica, in quanto la redazione di detto strumento rappresenta un'attività di tipo implementativo ed evolutivo, che risponde all'esigenza di predisposizione di progetti ed interventi pubblici ma anche di valutazione della congruità finanziaria di quelli privati.

CONSIDERATO che:

- rispetto a questo tema, di particolare rilevanza per la competitività del territorio, Regione e Università, ciascuno per i propri ambiti di competenza, si propongono di svolgere un ruolo esemplare di innovazione metodologica, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e sussidiarietà, valorizzando le esperienze già condotte e i risultati di ricerche su aspetti di interesse che L'Università ha già sviluppato con eccellenti esiti scientifici e applicativi;
- una metodologia per la stima dei costi di bonifica, parametrizzata in funzione delle principali caratteristiche dei siti contaminati presenti sul territorio lombardo e delle possibili tecnologie applicabili, permetterà un aggiornamento dei contenuti del Programma regionale di bonifica (nel seguito PRB) e una più efficace programmazione economico-finanziaria degli interventi di bonifica *ex officio*;

- si ritiene che, vista l'esperienza pluridecennale della Regione Lombardia e dell'Università in materia, si possa supportare adeguatamente la predisposizione di un prezzario regionale utile agli scopi precedentemente citati, adottabile nelle diverse fasi progettuali.

- Regione e Università hanno individuato lo strumento dell'accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 al fine di sviluppare attività di interesse comune tra le amministrazioni, perseguendo obiettivi comuni di rilevanza pubblica e sviluppando le medesime attività in collaborazione affinché siano svolte secondo il principio dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione;

DATO QUANTO SOPRA ESPOSTO

SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO

Articolo 1 – Oggetto dell'Accordo

1.1. Regione e Università intendono collaborare per svolgere, ciascuno secondo le proprie competenze, attività sinergiche e innovative finalizzate alla definizione di procedure e metodologie analitiche per la determinazione dei costi di bonifica anche a supporto del prezzario delle opere pubbliche per la sezione dedicata alle bonifiche di Regione Lombardia.

1.2. Le attività previste di supporto tecnico scientifico dell'Università sono, in sintesi:

a) la definizione ed il popolamento di un data base dei costi nel dominio degli interventi di bonifica, a partire dalla documentazione progettuale disponibile presso gli uffici regionali;

b) definizione di un sistema analitico di calcolo dei prezzi delle lavorazioni standard a partire da quanto elaborato al punto a);

c) definizione di un metodo (come ad esempio algoritmo, tabella, etc.) che permetta, partendo dalle caratteristiche di un sito oggetto di procedimento di bonifica, di arrivare a una stima parametrica dei costi in funzione delle diverse tecnologie applicabili;

1.3 Per le attività sopra esposte si compilerà un data-base derivante dalle esperienze regionali, integrate eventualmente da quelle nazionali ed internazionali riguardanti:

a) le caratteristiche operative degli interventi tradizionali ed innovativi di bonifica dei siti contaminati;

b) i costi analitici e complessivi sostenuti dagli Enti pubblici e dai privati riguardanti le diverse fasi di interventi di bonifica, dalla caratterizzazione al collaudo/certificazione finale;

Le informazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere messe a disposizione dell'Università da parte della Regione, che provvederà alle loro elaborazioni, secondo le indicazioni concordate e con la Regione e sotto il coordinamento dei Responsabili della Convenzione.

1.4 In attuazione del presente Accordo, l'Università farà riferimento a quanto disciplinato nell'allegato A, parte integrante del presente Accordo, che esplicita in forma più dettagliata i contenuti del progetto e la metodologia individuata per lo sviluppo degli stessi.

1.5 L'Allegato B, parte integrante del presente Accordo, riporta il dettaglio del cronoprogramma, indicandone sequenze, prodotti intermedi e tempistiche. Il completamento del lavoro è previsto entro il 12 mesi dalla data della stipula della convenzione. Tale termine potrà essere modificato, qualora concordato dalle parti, in relazione alle risultanze della fase attuativa del progetto.

1.6 Regione, in attuazione del presente Accordo, si impegna in particolare a:

- collaborare con l'Università in tutte le fasi di attività, in particolare nella definizione delle priorità, della struttura dati del database, dei processi di raccolta e gestione dei dati per l'aggiornamento del Prezzario regionale;
- promuovere la collaborazione e il confronto con enti pubblici ed operatori del settore (professionisti, imprese, associazioni, produttori, gestori) anche attraverso l'attivazione di tavoli tecnici e gruppi di lavoro dedicati;
- applicare la metodologia proposta dall'Università sulla stima dei costi di bonifica, al fine di verificarla su un campione di riferimento di siti contaminati oggetto di pianificazione regionale, in funzione delle caratteristiche del sito stesso;
- supportare la definizione del Prezzario regionale degli interventi di bonifica in fase di sviluppo presso la D.G. Infrastrutture ed Opere pubbliche.

Articolo 2 – Risultati delle attività

2.1 Il programma delle attività, concordato tra le parti, è dettagliatamente descritto negli Allegati tecnici.

2.2 I risultati saranno costituiti da una relazione finale su supporto cartaceo e informatico.

Articolo 3 – Durata della collaborazione

3.1 Il presente Accordo avrà validità dalla data di sottoscrizione tra le parti e fino al termine di tutte le attività previste nell'Accordo stesso, comunque non oltre il 31.12.2024.

3.2 L'Accordo potrà essere modificato e integrato per concorde volontà dei partecipanti, previa approvazione dei rispettivi organi competenti, con eventuale revisione dell'impegno economico.

3.3 L'eventuale proroga delle attività dovrà essere approvata dalle parti, con eventuale revisione dell'impegno economico.

Articolo 4 – Responsabile delle attività

4.1 La Regione designa il Dott. Augusto Conti quale Responsabile Amministrativo regionale per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo.

4.2 L'Università designa quali referenti/responsabili scientifici per ogni attività i Proff. Giovanni Pietro Beretta e Marco Masetti.

4.3 L'eventuale sostituzione dei responsabili scientifici da parte dell'Università dovrà essere approvata dalla Regione; la sostituzione del responsabile della Regione potrà avvenire su designazione della stessa Regione, da comunicare all'Università per iscritto.

Articolo 5 – Modalità di collaborazione

5.1 Regione e Università concordano di costituire, per il coordinamento delle rispettive attività, un comitato tecnico-scientifico, coordinato da Regione Lombardia, che vedrà, per l'Università, la partecipazione dei referenti/responsabili del Dipartimento di Scienze della Terra coinvolto e per Regione dei referenti della D.G. Ambiente e Clima e di eventuali altre Direzioni Generali interessate al presente Accordo.

5.2 Il comitato avrà, tra l'altro, il compito di:

- monitorare lo Stato di avanzamento delle attività di cui al presente Accordo;
- fornire indicazioni operative per lo sviluppo dei prodotti previsti dall'Accordo;

- condividere i risultati delle diverse fasi operative e gli esiti finali delle attività;
- valutare la necessità ed eventualmente organizzare incontri di informazione e di collaborazione rivolti prioritariamente ai tecnici dei soggetti pubblici e privati competenti sugli interventi di bonifica.

5.3 L'Università designa i referenti quali responsabili scientifici delle attività previste dal presente Accordo nell'ambito del Tavolo Tecnico.

5.4 Regione Lombardia designa un proprio referente quale coordinatore delle attività previste dal presente Accordo.

Articolo 6 – Contributo finanziario e modalità di trasferimento

6.1 Il valore complessivo del presente Accordo è pari a Euro 130.000,00 (Euro trentamila//00), di cui:

- Euro 20.000,00 (Euro ventimila//00) di cofinanziamento a carico dell'Università;
- Euro 20.000,00 (Euro ventimila//00) di costi di personale interno, a carico di Regione Lombardia;
- Euro 90.000,00 (Euro novantamila//00) il contributo da parte di Regione Lombardia all'Università, a parziale copertura delle spese sostenute per l'attuazione del presente Accordo, secondo quanto previsto nel progetto descritto nell'Allegato.

6.2 L'importo massimo riconosciuto da Regione Lombardia a compensazione delle maggiori spese a cui andrà incontro l'Università per le attività previste nell'ambito del presente accordo sarà pari a Euro 90.000,00. Nell'ambito di tale compensazione rientra il rimborso relativo al costo del personale dedicato, alla copertura di spese vive finalizzate allo svolgimento delle attività previste (sopralluoghi e trasferte, spese hardware/software) e, nel limite del 10% dell'importo massimo rimborsabile, alle spese generali di funzionamento per la quota parte direttamente connessa alle attività dell'Accordo.

6.3 La quantificazione degli oneri ripartita tra Università e Regione è riportata nell'Allegato B.

6.4 Poiché l'oggetto dell'Accordo è strettamente connesso con l'attività istituzionale di ricerca svolta dalle Parti ed il contributo si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario, il contributo stesso è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni.

6.5 Regione trasferirà all'Università il contributo sopra indicato in tre rate:

- prima rata: 30% del contributo di cofinanziamento a carico di Regione indicato al precedente art. 7.1, pari a Euro 27.000,00 (Euro ventisette/mila/00), entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo;
- seconda rata: 30% del contributo complessivo indicato al precedente art. 7.1, pari a Euro 27.000,00 (Euro ventisette/mila/00), all'avvenuta trasmissione di una relazione relativa allo stato di avanzamento delle attività a 6 mesi dall'inizio delle attività e della dichiarazione del responsabile amministrativo relativa ai costi sostenuti imputabili al progetto, che dovranno essere comunque superiori all'importo della prima rata;
- terza rata: 40% del contributo complessivo indicato al precedente art. 7.1, pari a Euro 36.000,00 (Euro trentasei/mila/00), quale saldo alla chiusura delle attività, all'avvenuta trasmissione del rendiconto finale delle attività e della dichiarazione del responsabile amministrativo relativa ai costi complessivi imputabili al progetto.

6.6 Trattandosi di Accordo tra Pubbliche Amministrazione con compensazione delle maggiori spese sostenute, gli importi non costituiscono corrispettivo e non vengono assoggettati ad IVA, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni.

6.7 Per ciascuna rata, l'Università trasmetterà a Regione, mediante posta elettronica certificata, una lettera di richiesta di erogazione, previa condivisione e verifica tra le Parti dello stato di avanzamento delle attività oggetto dell'Accordo e previa consegna, da parte dell'Università, della rendicontazione delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività previste dal presente.

6.8 Regione effettuerà il trasferimento del contributo entro 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione delle richieste presentate dall'Università, sul conto corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art.3 della legge L. 136/2010, sul conto di tesoreria dell'Università presso la Banca d'Italia numero: IT89E0100003245139300036879.

6.9 Nel caso in cui, in occasione delle singole rate, non venga rendicontata dall'Università l'intera somma prevista per la rata oggetto della richiesta di erogazione, la somma eventualmente non spesa potrà essere rendicontata con le successive rate, garantendo pertanto la disponibilità dell'intero contributo per tutta la durata dell'Accordo, salvo che la somma prevista al precedente punto 6.1 non sia interamente rendicontata con la rendicontazione finale.

6.10 L'Università si impegna a:

- non beneficiare, per le attività oggetto del presente Accordo, di contributi che risultino, ai sensi di altre norme regionali, nazionali o comunitarie, incompatibili con il contributo che sarà erogato da Regione;
- mantenere per dieci anni, decorrenti dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione inerente i giustificativi di spesa e i pagamenti effettuati e a consentire, se richiesto, l'accesso a tali documenti e la loro verifica da parte di Regione o di organi a ciò legittimati per legge.

6.11 Qualora, per causa imputabile all'Università, la documentazione di rendicontazione e ogni altra richiesta non venisse dallo stesso prodotta in maniera completa, oppure venissero giustificati costi e spese di importo inferiore a quello del contributo, Regione si riserva di ridurre in misura proporzionale la propria contribuzione e/o di richiedere in tutto o in parte la restituzione di eventuali acconti erogati in misura superiore agli importi dovuti all'Università.

6.12 L'Università si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente accordo, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, in quanto applicabile.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

7.1 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, ai fini del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell'Accordo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Politecnico di Milano.

7.2 Ai fini del presente Accordo e in conformità con le disposizioni in materia di privacy sancite dal D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. e, a far data dal 25.05.2018, dal Regolamento UE 679/2016 (di seguito Normativa Privacy), per dati personali (in seguito Dati) deve intendersi qualsiasi informazione relativa a persona fisica

identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, attraverso un elemento identificativo come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nome, numero di identificazione, identificativo on-line.

7.3 Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento, comunicano reciprocamente quanto segue:

- a) i dati identificativi e fiscali delle Parti o delle persone che agiscono per conto delle stesse, nonché altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi di conti correnti bancari, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e utilizzati per le finalità funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del presente Accordo e per le finalità legate agli adempimenti di legge;
- b) i suddetti Dati potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a soggetti incaricati della revisione del bilancio, nonché alle pubbliche autorità, autorità di vigilanza e/o amministrazioni per gli adempimenti di legge. Inoltre, i Dati potranno essere trattati dai responsabili o da persone autorizzate al trattamento nominate dalle Parti e operanti in Paesi membri dell'UE o extra UE, nell'ambito delle Parti preposte all'adempimento del presente Accordo;
- c) il trattamento sarà effettuato da ciascuna Parte anche con mezzi informatici e comunque con l'adozione di misure adeguate a proteggere la sicurezza e la riservatezza dei Dati;
- d) i Dati sono conservati presso le Parti nelle rispettive sedi legali e presso i responsabili designati, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.

7.4 Le Parti garantiscono che i Dati saranno utilizzati in modo lecito, secondo correttezza e per le sole finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, nonché nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative in materia di protezione dei Dati.

7.5 Le Parti si impegnano altresì ad adottare idonee misure di sicurezza atte a eliminare o a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei Dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme nel pieno rispetto della Normativa Privacy. Le Parti sono tenute ad informarsi in maniera tempestiva circa eventuali carenze riscontrate nelle misure di sicurezza o inerenti qualunque altro aspetto di rischio che riguardi il trattamento dei Dati effettuato per l'esecuzione del presente Accordo.

7.6 In ogni caso, le Parti sono reciprocamente informate dei propri diritti in accordo con la Normativa Privacy, ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi, di limitare il trattamento stesso e, laddove previsto, il diritto alla portabilità dei dati.

7.7 Per l'Università il titolare del trattamento dei dati personali è Contatto: Per quanto concerne Regione, il titolare del trattamento dei dati personali è Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, nella persona del Direttore Generale della Direzione Ambiente e clima. Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it. Il Responsabile della Protezione dei dati dell'Università (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail:

7.8 I diritti previsti dalla Normativa Privacy potranno essere esercitati da ciascuna Parte mediante richiesta inviata alla controparte. Per l'Università, tale diritto può essere esercitato scrivendo alla casella per Regione scrivendo alla casella ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Articolo 8 – Cause di risoluzione

8.1 Le Parti si riservano la facoltà di risolvere il presente Accordo di collaborazione di comune accordo ovvero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

a) cause sopravvenute che rendano impossibile, ovvero eccessivamente onerosa, la realizzazione di una o più attività oggetto del presente Accordo di collaborazione;

b) inadempimento grave e ingiustificato da parte di una delle Parti; ai fini della presente disposizione potrà essere considerato grave inadempimento la mancata realizzazione, non giustificata, anche di una sola delle attività di cui all'art. 1 relative all'Università (punti a e b).

Articolo 9 – Coperture assicurative

9.1 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente atto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza.

9.2 Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede.

9.3 Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni sono attribuiti al Datore di lavoro committente; la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; mentre la fornitura dei DPI previsti per i rischi specifici della propria attività e tutti gli altri obblighi ricadono sul Responsabile della struttura/ente di provenienza.

Articolo 10 – Responsabilità

10.1 Entrambe le parti si esonerano reciprocamente da ogni responsabilità per danni, causati dal proprio personale, che dovessero derivare alle persone, alle cose e all'ambiente dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo. Inoltre, ogni contraente dovrà adottare, durante lo svolgimento delle attività a cura del suo personale, prassi e procedure atte a prevenire tali accadimenti.

Articolo 11 – Utilizzazione e pubblicazione dei dati forniti e dei risultati

11.1 Le Parti convengono fin da ora che per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo di collaborazione non è previsto lo scambio di informazioni riservate e/o confidenziali.

11.2 I dati forniti da Regione dovranno essere utilizzati per le attività del presente Accordo; ogni eventuale altro utilizzo dovrà avvenire previa autorizzazione da richiedere a Regione, citando la Regione come fonte fornitrice del materiale; inoltre, di ogni elaborazione manuale o automatica eseguita sul materiale fornito dovrà essere portata a conoscenza di Regione.

11.3 Qualora, nell'attuazione delle attività previste dal presente Accordo, dovesse rendersi necessario l'utilizzo del logo di Università, Regione dovrà inviare la richiesta per tale utilizzo all'attenzione del Rettore dell'Università degli studi di Milano all'indirizzo unimi@postecert.it. La richiesta, che dovrà fare esplicito riferimento al presente Accordo, dovrà contenere una dettagliata descrizione dell'evento o del prodotto sul quale si vorrebbe comparisse il logo. Eventuale materiale disponibile a qualificare meglio la richiesta (locandina dell'evento, anche in bozza, e/o bozza del prodotto) dovrà essere allegato alla richiesta. Il logo dell'Università potrà essere utilizzato solo in seguito ad esplicita e scritta autorizzazione da parte del Rettore.

11.4 I risultati dell'attività di collaborazione del presente atto sono di proprietà comune di entrambe le Parti che li potranno sfruttare secondo le modalità definite dal successivo articolo 13 del presente Accordo.

Articolo 12 – Uso dei risultati

12.1 Le Parti concordano sin da ora che i risultati derivanti dal presente Accordo, per la natura dei risultati stessi, non potranno essere oggetto di tutela brevettuale.

12.2 Le Parti, entrambe titolari della responsabilità scientifica dei risultati del presente Accordo, concordano che i risultati verranno diffusi e resi pubblici in forma aggregata e anonima nell'ambito dell'espletamento delle rispettive attività istituzionali.

12.3 In qualsiasi comunicazione riguardante l'oggetto del presente Accordo dovrà essere esplicitato il riferimento all'Università e a Regione.

12.4 L'Università non potrà essere citata in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citata a scopi pubblicitari.

Articolo 13 – Codice etico e di Codice di comportamento

13.1 Per quanto non regolato dalle disposizioni del presente Accordo, lo stesso sarà disciplinato da quanto previsto dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

13.2 Le Parti accettano di uniformarsi pienamente a quanto previsto da entrambe in materia di codice di comportamento e trasparenza reperibili ai seguenti indirizzi:

Per la Regione:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAT/Istituzione/Amministrazione-Trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-di-condotta/codice-disciplinare-e-di-condotta>

Per l'Università:

<https://www.unimi.it/it/ateneo/amministrazione-trasparente>

Articolo 14 – Oneri

14.1 Il presente atto è stipulato mediante scrittura privata, in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

14.2 Gli oneri di bollo, a carico dell'Università, saranno assolti in modo virtuale a cura dell'Università, titolare dell'autorizzazione aut. Min. nr. 392144/92.

Articolo 15 – Risoluzione delle controversie

15.1 Per eventuali controversie o per qualsiasi azione avviata da una parte contro l'altra in rapporto al presente Accordo, per il quale non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole tra le parti contraenti, è competente il Foro di Milano, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 183, comma 1, lett. a) n.2), del Codice del Processo Amministrativo allegato al D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010.

Articolo 16 - Ulteriori Disposizioni

Per quanto non regolato dalle disposizioni del presente Accordo, lo stesso sarà disciplinato da quanto previsto dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Articolo 17 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, qui di seguito precisati:

per la Regione: ambiente_clima@pec.regione.lombardia

per l'Università: unimi@postecert.it

Il presente Accordo è prodotto in unico esemplare elettronico firmato digitalmente che sarà conservato presso le parti.

PER LA REGIONE LOMBARDIA

D.G. dott. Dario Fossati

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Rettore Prof. Elio Franzini

ALLEGATO A

Metodologia

La metodologia proposta per la realizzazione del progetto è rappresentata nei seguenti pacchetti di lavoro (WP), dettagliati nel successivo Allegato B:

Organizzazione dello studio

A titolo indicativo lo studio potrebbe essere organizzato secondo i seguenti Work Package (WP), il cui svolgimento potrà essere parzialmente rivisto (nei contenuti e nei tempi di attuazione) sulla base delle loro risultanze preliminari rilevate in corso d'opera.

WP1 - Analisi della letteratura nazionale e internazionale sui costi della bonifica.

WP2 – Acquisizione della documentazione disponibile presso gli Uffici regionali sui costi delle bonifiche delle diverse tecniche di intervento (studi, progetti, collaudi, monitoraggi, fideiussioni, investimenti) possibilmente su supporto informatico.

WP3 – Analisi dei costi di investimento (CAPEX).

WP4 – Analisi dei costi di gestione (OPEX).

WP5 – Interviste e richieste di documentazioni a Province, ARPA, Comune di Milano ed eventuali altri Comuni su interventi di bonifica comunali, regionali e nazionali per acquisizione dati ed eventuali interviste con Aziende ed Imprese del settore.

WP6 – Stesura di una prima bozza dei costi CAPEX e OPEX.

WP7- Confronto con Enti pubblici ed eventualmente anche con Aziende ed Imprese del settore sulle prime risultanze delle stime dei costi.

WP8- Stesura del documento definitivo.

WP9 – Eventuale collaborazione per indicazioni sulle modalità di informatizzazione da parte della Regione del documento per facilitarne l'uso.

WP10 – Collaborazione alla divulgazione del documento.

Ogni WP prevede specifici obiettivi di sviluppo delle successive attività, che sono selezionate sulla base dei risultati conseguiti in corso d'opera e di eventuali richieste motivate da parte di Regione che non comportino ulteriori impegnative attività da parte dell'Università.

ALLEGATO B

Cronoprogramma, risorse e prodotti intermedi

Viene illustrato di seguito il cronoprogramma delle attività previste nei WP di cui all'Allegato A.

Alcune delle attività previste nei WP in parte si sovrappongono tra loro e di seguito se ne indicano le durate complessive.

WP	mese											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	X											
2	X	X	X									
3			X	X	X							
4					X	X						
5		X	X	X	X	X						
6					X	X	X					
7							X	X	X	X		
8									X	X	X	X
9											X	X
10												X

WP1 - Analisi della letteratura nazionale e internazionale sui costi della bonifica

Obiettivo del WP1 è quello di acquisire i dati disponibili a livello regionale, nazionale e internazionale delle modalità di stima dei costi di bonifica e di incominciare ad implementare un data base preliminare con software di comune utilizzo, acquisendo in questa fase i dati disponibili.

I tempi di attuazione dei WP sono tra loro sovrapposti per ragioni operative.

Risultati attesi:

- a) valutazione delle modalità di stima dei costi nelle diverse fasi della bonifica;
- b) prima omogeneizzazione delle informazioni esistenti in Regione Lombardia;
- c) analisi di voci di costo eventualmente già presenti nel Prezziario regionale;
- d) verifica del cronoprogramma preliminare ed eventuale modifica.

Referente: Responsabile del coordinamento generale di progetto

Tempistica: mesi 1

WP2 - Acquisizione della documentazione disponibile presso gli Uffici regionali sui costi delle bonifiche delle diverse tecniche e fasi di intervento (studi, progetti, collaudi, monitoraggi, fidejussioni, investimenti) possibilmente su supporto informatico.

Obiettivo del W2 è la creazione di un primo data base ricostruito omogeneizzando le informazioni disponibili presso la Regione, individuando le tipologie di interventi maggiormente diffuse, anche con riferimento alla fonte di finanziamento (pubblico o privato). Tali attività sono comuni anche al WP1.

Risultati attesi:

- a) costruzione di una versione preliminare di un data base pilota per orientare le successive elaborazioni del Prezziario;
- b) confronto con Regione su caratteri del data base preliminare e delle eventuali carenze di dati.

Referente: Responsabile del coordinamento generale di progetto

Tempistica: mesi 3

WP3 - Analisi dei costi di investimento (CAPEX)

Obiettivo del WP4 è l'individuazione dei costi necessari alla pianificazione/progettazione della realizzazione di interventi per misure di prevenzione, messa in sicurezza, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza operativa e bonifica (con riferimento ai contenuti generali del D.Lgs. 152/2006), anche in funzione del sito contaminato (tipologia della contaminazione, caratteristiche del sito, obiettivi di riqualificazione).

Risultati attesi:

- a) studio preliminare per la stima dei costi di investimento per diverse tecnologie di intervento e in funzione delle caratteristiche del sito contaminato.
- b) modalità di individuazione costi di pianificazione/progettazione delle opere;
- c) prima quantificazione dei costi.

Referente: Responsabile del coordinamento generale di progetto

Tempistica: mesi 3

WP4 - Analisi dei costi di gestione (OPEX)

Obiettivo del WP4 è l'individuazione dei costi necessari alla pianificazione/progettazione della gestione di interventi per misure di prevenzione e messa in sicurezza, eventuale rimozione rifiuti, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza operativa e bonifica (con riferimento ai contenuti generali del D.Lgs. 152/2006); tali attività sono in parte comuni al WP3.

Risultati attesi:

- a) studio preliminare per la stima dei costi di gestione per diverse tecnologie di intervento e in funzione delle caratteristiche del sito contaminato;
- b) modalità di individuazione costi di gestione delle opere;
- c) prima quantificazione dei costi.

Referente: Responsabile del coordinamento generale di progetto

Tempistica: mesi 2

WP5 – Interviste e richieste di documentazioni a Province, ARPA, Comune di Milano ed eventuali altri Comuni per acquisizione dati ed eventuali interviste con Aziende ed Imprese del settore per eventuale fornitura dati.

Il WP sarà costituito dalle interviste e richieste di documentazioni, in primo luogo, ad Enti pubblici sugli interventi realizzati; si procederà successivamente anche a richieste presso Aziende del settore

Risultati attesi:

- a) integrazione del data-base regionale;
- b) valutazione di eventuale regionalizzazione dei costi.

Referente: Responsabile del coordinamento generale di progetto

Tempistica: mesi 5

WP6 - Stesura di una bozza preliminare dei costi CAPEX e OPEX

Il WP rappresenta una prima proposta in bozza preliminare di integrazione del Prezzario regionale sulla base dei dati raccolti internamente alla Regione.

Risultati attesi:

- a) Prima stesura di una proposta di Prezziario regionale

Referente: Responsabile del coordinamento generale di progetto

Tempistica: mesi 3

WP7- Confronto con Enti pubblici e privati sulle prime risultanze delle stime

Il WP consiste nella messa in comune dei risultati derivanti dai dati degli Enti pubblici con quelli derivati da Aziende, Imprese, Associazioni, professionisti del settore.

Potranno essere realizzate apposite riunioni di consultazione.

Risultati attesi:

- a) integrazione del data-base regionale;
- b) raccolta osservazioni di Enti pubblici;
- c) raccolta di osservazioni di Aziende, Imprese, Associazioni, professionisti del settore.

Referente: Responsabile del coordinamento generale di progetto

Tempistica: mesi 4

WP8- Stesura definitiva del documento

Il WP consentirà di integrare e modificare le risultanze della prima bozza preliminare di prezzario regionale,

provvedendo alla stesura di una proposta definitiva a supporto delle attività della D.G. Infrastrutture e Opere Pubbliche anche per verifiche.

Risultati attesi:

- a) compilazione di una proposta di Prezziario in materia di bonifica di siti contaminati;
- b) proposta di metodi per il calcolo dei costi complessivi di bonifica;
- c) confronto e consegna del prodotto alla D.G. Infrastrutture e Opere pubbliche

Tempistica: mesi 4

Referente: Responsabile del coordinamento generale di progetto

WP9 – Collaborazione all’informatizzazione del documento per facilitarne l’uso.

Il WP verrà sviluppato per indicare un’eventuale integrazione con altre iniziative in atto della Regione per l’informatizzazione delle procedure relative ai costi.

Risultati attesi:

- a) confronto con modalità di costruzione e aggiornamento Prezziario informatizzato della Regione.
- b) consegna della versione definitiva del Prezziario.

Tempistica: mesi 2

WP10 – Collaborazione alla divulgazione del documento

Il WP consiste nella divulgazione presso Enti pubblici e privati circa le possibili applicazioni del Prezziario, con esempi virtuali.

Risultati attesi:

- a) esecuzione di materiale illustrativo del Prezziario
- b) partecipazione ad eventi di divulgazione

Tempistica: mesi 1

Referente: Responsabile del coordinamento generale di progetto

4. Risorse messe a disposizione

Le Parti collaboreranno per la realizzazione delle finalità del presente Accordo, impegnandosi congiuntamente a realizzare le attività declinate nel precedente punto 2 mettendo, inoltre, a disposizione le risorse umane interne al proprio ente, le banche dati e la strumentazione informatica e metodologica che, di comune accordo, sarà reputata necessaria.

Per l’esecuzione di quanto indicato nell’Accordo di Collaborazione, Regione Lombardia prevede l’impegno del personale della Direzione Generale Ambiente e Clima come specificato nella tabella seguente. L’importo di Euro 20.000,00 stimato per i costi di personale interno di Regione Lombardia non costituisce emolumento aggiuntivo per lo stesso personale.

Voci di costo Regione Lombardia	Costo unitario giornaliero (Euro)	Impegno nell'ambito dell'Accordo (n. giornate)	Costo totale (Euro)
Dirigente	250,00	18	4.500,00
Posizione/i Organizzativa/e	150,00	40	6.000,00
Funzionario tecnico D1/D1 -	95,00	100	9500,00
Totale costi personale Regione Lombardia			20.000,00
Contributo economico per l'Università:	Costo unitario annuale	Numero di unità	Costo totale (Euro)
- personale non strutturato (assegno di ricerca: due unità per un anno) attivo nell'ambito del progetto	30.000,00	2	60.000,00
- Acquisto hardware/software - Trasferte, sopralluoghi - Spese generali amministrative (pari al 10% dell'importo delle attività rendicontate)			30.000,00
Totale costi			110.000,00

Per l'esecuzione di quanto indicato nell'Accordo di Collaborazione l'Università prevede l'impegno del proprio personale strutturato e di personale specializzato individuato secondo le norme vigenti, i cui costi standard sono specificati nella tabella seguente.

Categoria	Costo orario (Euro)	Numero ore	Importo (Euro)
Professore Ordinario tempo pieno, Classe 2	80,67	82	6.614,94
Professore Ordinario a tempo definito, Classe 4	56,45	120	6.774,00
Professore Associato a tempo pieno, Classe 4	59,72	55	3.284,60
Professore Associato a tempo pieno, Classe 2	56,39	59	3.327,01
Totale costi			20.000,00

L'impegno dedicato dalle differenti figure di cui alle precedenti tabelle è concordato tra le Parti. In sede di rendicontazione non dovranno essere presentati *timesheet*, o cedolini stipendiali ad esclusione della documentazione relativa al personale non strutturato dell'Università finanziato mediante il contributo di Regione.

Il valore complessivo relativo alle diverse attività indicate al punto 2, connesse alla realizzazione delle finalità del presente Accordo, è di Euro 130.000 (Euro centrotrentamila/00).